



## IL TRIBUNALE DI MODENA

### Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli	- Presidente
dott.ssa Alessandra Mirabelli	- Giudice rel.
dott.ssa Laura Galli	- Giudice

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nella procedura n. 34/2014 -concordato preventivo- promossa da KALPA S.r.l., come in atti rappresentata;

rilevato che, sulla base dei voti espressi e della maggioranza favorevole raggiunta tra i creditori aventi diritto di voto, il Collegio ha fissato udienza camerale per dare corso al giudizio di omologazione;

rilevato che si è costituita ritualmente la società proponente, la quale ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo, stante il raggiungimento delle maggioranze prescritte e la regolarità di tutte le fasi successive all'apertura della procedura in oggetto;

considerato che il Commissario giudiziale ha depositato tempestivamente il proprio parere motivato;

rilevato che il PM non è intervenuto nel giudizio;

considerato che nei termini di cui all'art. 180 L. Fall. è stata proposta opposizione da parte di UNIECO Soc. Coop. la quale ha (i) eccepito l'illegittimità della domanda in quanto difettante una situazione di insolvenza atta a giustificare il ricorso da parte di KALPA alla procedura di concordato, introdotta al solo fine di evitare il consolidamento dell'ipoteca giudiziale iscritta da UNIECO, (ii) contestato, per analoghe ragioni, la mancanza di convenienza e opportunità della proposta per il ceto creditorio e (iii) rilevato l'incongruenza della tempistica di esecuzione del piano rispetto alla tutela del proprio credito in contenzioso;

ritenuto che debba essere confermata nel caso di specie la sussistenza di una situazione di crisi della società proponente che legittimava l'accesso alla procedura di concordato: quest'ultima, infatti, pur titolare di un ingente patrimonio immobiliare, si è trovata in crisi di liquidità, circostanza questa resa evidente dalle esecuzioni mobiliari presso terzi subite prima del deposito della domanda prenotativa (cfr. pagg. 24 e 25 relazione ex art. 172 L. Fall.) e si è vista costretta a

depositare comanda di concordato c.d. in bianco al fine di verificare con il sistema bancario (nei confronti del quale presenta l'indebitamento più ingente) le possibili soluzioni di uscita dalla crisi anche mediante la concessione di nuovi finanziamenti, al fine di superare lo squilibrio tra indebitamento e *cash flow* generato dalla gestione;

che, peraltro, l'esistenza e le ragioni della crisi sono state confermate dal Commissario Giudiziale nella propria relazione *ex art. 172 L. Fall.* (cfr. par. 3.3) anche mediante l'esame dei relativi indicatori;

rilevato che, quanto alle considerazioni in ordine alla convenienza della proposta, alle stesse non sia legittimata l'opponente in quanto titolare di un credito inferiore alla soglia del 20% dei crediti ammessi al voto, come previsto dal novellato art. 180 comma 4 L. Fall.;

ritenuta, infine, l'inammissibilità anche dell'ultima censura dell'opponente, la quale prospetta una possibile lesione delle proprie ragioni creditorie laddove il piano dovesse essere eseguito nel previsto termine triennale (in quanto "*non vi è la certezza che nel momento in cui il credito diverrà esigibile vi siano ancora le liquidità necessarie per estinguerlo*");

che, infatti, le doglianze dell'opponente non riguardano alcun aspetto di inammissibilità della proposta o del piano, ma concernono la corretta esecuzione del concordato mediante la costituzione di opportuni accantonamenti per i crediti contestati, come previsto dalla legge (art. 180 comma 6 L. Fall.) e dalla stessa proponente;

ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere respinta, con ogni conseguenza in ordine alle spese, cui la soccombente deve essere condannata (e che si determinano come in dispositivo nei minimi dei parametri di cui al DM 55/2014, senza tener conto della fase istruttoria e di quella decisionale);

ritenuto che sussistano quindi tutti i presupposti di legge per accedere positivamente alla proposta presentata dalla società debitrice in esecuzione del piano concordatario e che pertanto il concordato preventivo in esame debba essere omologato nei termini descritti nella proposta concordataria;


considerato che, trattandosi di concordato ove è prevista la cessione dei beni, il Collegio debba nominare, come in dispositivo, il liquidatore giudiziale *ex art. 182 L. Fall.*, affinché provveda nei termini previsti nella proposta di concordato a quanto necessario per l'esecuzione dello stesso, ai pagamenti in favore dei creditori, sempre secondo riparti e nei tempi previsti nella proposta, come approvata, con le ulteriori modalità specificate in dispositivo;

ritenuto che l'indicazione effettuata dalla proponente in merito alla nomina del dott. Stefano Melotti quale liquidatore giudiziale sia conforme a quanto previsto dall'art. 182 L. Fall. e dalla documentazione in atti non emergono profili di incompatibilità *ex artt. 28, 182 L. Fall.* salva in ogni caso la necessità di conforme dichiarazione del liquidatore giudiziale all'accettazione della nomina;

P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e 182 L. Fall.,  
rigetta l'opposizione spiegata da UNIECO Soc. Coop. (C.F. 00301010351) e condanna la stessa  
a rifondere alla proponente le spese legali della fase di omologa, che liquida in euro 2.800,00  
oltre accessori di legge;  
omologa il concordato preventivo proposto da KALPA S.r.l., corrente in Modena (MO), via  
Caduti di Guerra n. 1 (C.F. 02418060360), come in atti rappresentata, secondo i termini e le  
modalità stabilite nella proposta depositata e approvata;  
nomina quale Liquidatore giudiziale il dott. Stefano Melotti, affinché provveda alla liquidazione  
dei beni nei termini prospettati nel piano concordatario, e dispone in particolare che:  
il liquidatore depositi presso la cancelleria fallimentare un piano delle attività di liquidazione,  
comunicato al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori, con indicazione delle relative  
modalità e dei tempi di attuazione previsti per ciascuna di esse, laddove non già determinate  
dalla proponente;  
il liquidatore individui le modalità di svolgimento delle attività di liquidazione conformemente a  
quanto espressamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto, nel rispetto dei  
principi di competitività ed evidenza pubblica di cui agli artt. 105-108-ter L. Fall., con previa  
acquisizione del parere del Commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei  
creditori per le cessioni dei beni indicati all'art. 182, 4 c., L. Fall;  
il liquidatore provveda al pagamento dei creditori, rispettando il piano e l'ordine delle cause  
legittime di prelazione, mediante riparti depositati in visione presso la Cancelleria fallimentare e  
previamente comunicati al Commissario giudiziale e al Comitato dei creditori;  
ove debba essere conclusa una transazione, relativa a un credito\debito di valore superiore ad €  
10.000,00 la stessa non possa avvenire senza il parere favorevole della maggioranza del  
Comitato dei creditori e che la documentazione contenente la proposta, il parere del Comitato  
dei creditori e l'orientamento assunto dal liquidatore e dal Commissario siano depositati  
previamente in visione al Giudice delegato;  
al termine delle operazioni di liquidazione e prima dell'ultimo riparto il liquidatore elabori un  
rendiconto finale delle attività svolte, sottoponendolo all'approvazione del Comitato dei  
creditori e depositandolo in visione al Giudice delegato;  
il liquidatore provveda ad informare il Commissario giudiziale e il Giudice delegato in merito  
all'andamento della liquidazione e sull'adempimento della proposta concordataria mediante il  
deposito di relazioni semestrali, che il Commissario Giudiziale trasmetterà ai creditori ai sensi  
del novellato ultimo comma dell'art. 182 L. Fall.;

Rimette al Giudice delegato su impulso del Commissario Giudiziale ogni ulteriore  
provvedimento in ordine all'esecuzione, con particolare riferimento agli accantonamenti e  
depositi per i crediti contestati e alle relative condizioni e modalità di svincolo.



Riserva la nomina del Comitato dei creditori ad apposita istanza del Liquidatore giudiziale  
vistata dal Commissario Giudiziale.

Si comunichi e pubblichi a norma degli artt. 180 e 17 L. Fall.

Modena, 10.7.2014

Il giudice estensore

Dott.ssa Alessandra Mirabelli



Il Presidente

Dott. Vittorio Zanichelli

